



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

Prot. 14559

ORDINANZA N. 108

ORDINANZA SINDACALE SUL BENESSERE ANIMALE

IL SINDACO

- ♦ VISTA l'ordinanza sindacale n. 83 dell' 1/08/1998;
- ♦ RITENUTO opportuno precisare la parte dispositiva della citata ordinanza;
- ♦ RAVVISATA la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici e morali della comunità;
- ♦ VISTO il D.P.R. del 31.3.1979 (G.U. n.150 del 2.6.1979) che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico;
- ♦ VISTO l'art.1 della Legge n.611 del 12.6.1913 sulla protezione degli animali;
- ♦ VISTO l'art.727 del C.P. (maltrattamenti di animali) come modificato con Legge n.473 del 22.11.1993;
- ♦ VISTO il D.P.R. n.320 dell' 8.2.1954 (Regolamento di Polizia Veterinaria);
- ♦ VISTO il D.P.R. n.624 del 5.6.1982 (attuazione della Direttiva CEE n.77489);
- ♦ VISTA la L.R. n.5 del 25.2.1988 (Norme per il controllo della popolazione canina) e la L.R. n.41 del 7.10.1994;
- ♦ VISTA la Legge n.281 del 14.8.1991 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo);
- ♦ VISTO l'art.64 della Legge n.142 dell'8.6.1990 e gli artt.106 e 107 del R.D. n.383 del 3.3.1934;
- ♦ VISTO il Regolamento locale di Igiene Veterinaria;
- ♦ VISTO il parere del Servizio Veterinario dell'Az. U.S.L. di Modena;
- ♦ VISTA la Legge n.142 dell'8.6.1990;
- ♦ SENTITO il parere della Polizia Municipale;
- ♦ CONSIDERATO che occorre dettare disposizioni precise sulla detenzione e sulla tenuta degli animali;

ORDINA

- 1) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e, quindi, di percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati per l'impiego di specie o età;
- 2) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio del Comune;
- 3) è fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali. Sono assolutamente vietate le lotte tra animali;
- 4) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate da operatori autorizzati dalle Autorità competenti nei casi e per gli scopi previsti dalle leggi vigenti;
- 5) è fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee ed in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali tipici della specie e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite;



COMUNE DI NONANTOLA

PROVINCIA DI MODENA

- 6) ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igienico-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;
- 7) ai cani costantemente tenuti alla catena deve sempre essere garantita una adeguata libertà in movimento, nonché di poter raggiungere agevolmente i contenitori dell'acqua, del cibo e un ricovero;
- 8) è fatto assoluto divieto di detenere cani sprovvisti di un riparo - rialzato dal suolo, chiuso su almeno tre lati oltre il tetto - dove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, in materiale impermeabile alla pioggia con un'ideale apertura per l'ingresso. Non deve essere umida né posta in luoghi soggetti ad allagamenti ed in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale;
- 9) è vietato maltrattare i gatti che vivono liberi e spostarli dal loro habitat se non per ragioni di forza maggiore previo parere favorevole del Servizio Veterinario;
- 10) è fatto assoluto divieto di tenere gatti legati;
- 11) le voliere per uccelli, salvo deroghe per esigenze sanitarie o per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime pari all'apertura alare delle specie detenute;
- 12) è vietata la custodia di pesci in acqua insufficiente, povera di ossigeno, a temperatura e ricambio idrico non conformi alle esigenze fisiologiche della specie. Il volume di ciascun acquario non dovrà mai essere inferiore a 10 (dieci) litri di acqua;
- 13) è vietata la spellatura di animali vivi;
- 14) è vietata l'esposizione degli animali familiari nelle vetrine dei negozi o all'esterno degli stessi;
- 15) è vietato costringere alla convivenza nella stessa gabbia animali tra essi incompatibili;
- 16) è vietato allevare in isolamento animali che per loro natura amano vivere in gruppo;
- 17) è vietata la vendita di pulcini o altri animali colorati artificialmente;
- 18) è vietata ogni forma di gioco, lotteria o intrattenimento anche in occasione di fiere, mercati, ecc., la cui vincita sia costituita da animali;
- 19) è vietato trasportare animali familiari in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; i mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico;
- 20) è vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali;



COMUNE DI NONANTOLA
PROVINCIA DI MODENA

DISPONE

- ⇒ che le violazioni alla presente ordinanza saranno accertate dalla Polizia Municipale, dagli Organi a ciò preposti per legge o per regolamento, nonché dalle Guardie Zoofile Volontarie, che opereranno sotto il coordinamento del Servizio Veterinario, e saranno punite con una sanzione amministrativa da L.150.000 (centocinquantamila) a L.900.000 (novecentomila), nei casi in cui le medesime non siano sanzionate diversamente dalla normativa vigente.
- ⇒ che la presente ordinanza entri in vigore il 15.9.1998.

Nonantola, 14 settembre 1998

IL SINDACO
(Stefano VACCARI)